

## Sentenza della Corte costituzionale n. 40/2018

**Materia:** pubblico impiego.

**Parametri invocati:** articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro.

**Oggetto:** articolo 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008), e dall'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", come modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)", e dall'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). In particolare, la disposizione censurata prevede che: *"Per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma-Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica. L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile"*. Ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata violerebbe l'articolo 3 Cost., perché sarebbe irragionevolmente consentito al solo personale in servizio presso Hydrocontrol scarl (oltre che a quello di Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della Regione e di beneficiare della conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza, prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica, che si impone per la generalità dei pubblici dipendenti. Sarebbe, altresì, violato l'articolo 51, primo comma, Cost., in quanto la disposizione in esame, privilegiando il personale delle due società private indicate rispetto ad altri aspiranti, non permetterebbe a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Infine, sarebbe violato l'articolo 97, quarto comma, Cost., poiché tali modalità del passaggio del suddetto personale

costituirebbero una deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

Nel merito la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 2/2007. In particolare, in relazione al principio del concorso (articolo 97, quarto comma, Cost.) la Corte ha ripetutamente affermato che: *“la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. La necessità del concorso pubblico è stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione pubblica di personale di società in house, ovvero di società o associazioni private; è stato altresì specificato che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006)”*.

Sulla base di tali principi, l'articolo 6, comma 8, della legge Regione Sardegna 2/2007 – che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici della deroga – risulta lesivo dell'articolo 97, quarto comma, Cost. La disposizione censurata consente infatti, secondo la Corte, *“l'accesso dei dipendenti di due società private nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità “attenuata”, e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione di tali dipendenti”*. D'altra parte, la deroga al principio del concorso non risulta giustificata dalla necessità di far fronte a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. La Corte ribadisce che *“la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006)”*. Inoltre, la disposizione censurata non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico. In base ad essa è irrilevante il modo in cui il personale delle due società private è stato reclutato, né vengono richieste specifiche modalità di inserimento nell'Agenzia regionale. Non è previsto alcun meccanismo di verifica dell'attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali all'assunzione in assenza di concorso (sentenze n. 167 del 2013, n. 51 del 2012, n. 108 del 2011 e n. 225 del 2010). Infine, non è ravvisabile neppure il contesto di carattere eccezionale, o addirittura emergenziale, dedotto dalla difesa regionale, tenuto conto tra l'altro del distacco temporale tra l'epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di dotazione di personale e quella dell'effettivo passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali. È rilevante che, nella sua originaria versione, quella della legge Regione Sardegna 2/2007, la disposizione in esame prevedeva la selezione concorsuale, che è stata in seguito eliminata dalla l.r. 3/2008, per essere poi sostituita ed integrata dalla legge Regione Sardegna 16/2011 con il richiamo alla disciplina stabilita dall'articolo 2112 del codice civile per il trasferimento d'azienda. Secondo la Corte, la violazione della regola generale del concorso di cui all'articolo 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali evocati dal rimettente. In diretta attuazione degli articoli 3 e 51

Cost., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).